



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401
<https://comune.cattolica.rn.it> - PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 1: AFFARI LEGALI – SUAP – ECONOMATO, ACQUISTI INTERNI, PARCOMETRI – TURISMO, SPORT,
MANIFESTAZIONI – TRIBUTI – PARTECIPATE - FARMACIE – CONTRATTI E GESTIONE DEMANIALE –
PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI.

Ufficio Contratti e Gestione Demaniale



BANDIERA BLU FEE

All. 1 – Capitolato speciale d'oneri

Gara con procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023

Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 108 del D.lgs 36/2023

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI IN SOSTA VIETATA AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 360/1993 PER LA DURATA DI DUE ANNI RINNOVABILE DI ULTERIORI DUE ANNI

CPV 50118100-6 “Servizi di soccorso e rimozione di veicoli”

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, a seguito di accertamento di violazione o di rinvenimento in stato di abbandono in aree pubbliche e/o private aperte a pubblico passaggio, nonché del blocco dei veicoli su disposizione del personale del Comando di Polizia Locale di Cattolica, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.

In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Comandante, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio rimozioni dei veicoli lasciati in sosta vietata, secondo quanto stabilito dal D.Lgs 285 del 30/04/1992, nonché dall'art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998. Il servizio è costituito dalle operazioni di carico e scarico del veicolo, dal trasferimento dal luogo dell'infrazione al luogo di deposito e dalla relativa custodia. Dovrà essere garantito tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sabato, domenica e festività comprese.

Il sopraggiungere dell'interessato durante le operazioni di rimozione prevede la restituzione del veicolo previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, come previsto dall'art. 397, comma 2, del D.P.R. 495/1992

Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada e dall'art. 2, comma 1 lettera c) del D.M. 401/1998 che recita: *“se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi del comma 2 dell'art 397 del Decreto del Presidente della Repubblica n.495/1992, come modificato dall'articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica n.610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa”*.

In riferimento alla normativa sopra evidenziata si possono verificare due situazioni cui corrispondono due modalità di intervento:

1) L'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione (art.397, comma 2 D.P.R. 495/1992 come modificato dal D.P.R. 610/1996).

In tale caso la Polizia Locale, oltre alla contestazione della violazione ed alla redazione del verbale di accertamento della violazione, provvede ad informare l'interessato circa il contenuto della normativa che consente la restituzione del veicolo solo previo pagamento di tutte le operazioni eseguite e da eseguire per la restituzione del veicolo. Il pagamento deve essere effettuato direttamente al Concessionario del servizio che provvede alla quantificazione del corrispettivo totale ed a rilasciare ricevuta. Allo stesso tempo, la Polizia Locale, informa l'interessato che in caso di mancato e preventivo pagamento non potrà trovare applicazione la semplificazione normativa prevista dal D.P.R. 495/1992 art 397, comma 2, pertanto la sanzione accessoria della rimozione dovrà essere portata a termine con il trasporto del veicolo al deposito ove l'interessato potrà ritirarla previo pagamento delle spese. La Polizia Locale oltre al verbale di accertamento, redige il verbale di rimozione e di ricognizione delle condizioni del veicolo che viene sottoscritto dal Concessionario del servizio, quale custode dello stesso.

2) L'interessato sopraggiunge prima dell'arrivo del carro rimotore, richiesto dalla Polizia Locale, oppure sopraggiunge quando il carro rimotore sebbene giunto sul posto non ha ancora effettuato alcuna operazione per la rimozione del veicolo.

In tali casi, l'Organo operante provvede ad informare l'interessato che è dovuto il pagamento delle spese previste per l'attivazione del servizio rimozione (rif. Art. 4 “Importo del servizio”), da effettuare direttamente al Concessionario del servizio che provvederà alla quantificazione del corrispettivo totale ed a rilasciare ricevuta. Il Concessionario essendo il soggetto incaricato della riscossione diretta dei corrispettivi dovuti, previsti dal D.M. 401/1998 ed aggiornati ai sensi dello stesso decreto, nel caso in cui l'interessato non effettui il pagamento immediato potrà attivare le ordinarie procedure civilistiche per il recupero del credito nei confronti del conducente/proprietario i cui dati saranno forniti dalla Polizia Locale operante.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione

L'intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Locale. È fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, **non oltre i 30 minuti dalla richiesta**, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositeria al luogo dell'intervento.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire nell'arco orario dell'apertura del Comando di Polizia Locale, a seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell'articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario. Nelle ore di chiusura del Comando Polizia Locale la restituzione dovrà essere effettuata direttamente dal personale addetto del Concessionario, previo, comunque, avvenuto pagamento delle spese, rilascio di apposita ricevuta fiscale e trasmissione al Comando Polizia Locale dei dati relativi alla persona che ritira il veicolo e degli estremi del documento esibito.

Dell'avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l'espressa dichiarazione di quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Locale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

■ **Rimozione veicoli a motore abbandonati e di relitti di veicoli**

Il Concessionario dovrà provvedere, sempre su richiesta del Comando di Polizia Locale, alla rimozione dei veicoli in sosta su suolo pubblico o in luoghi soggetti a pubblico passaggio che, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano in stato di abbandono.

I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere custoditi fino alla loro alienazione e/o distruzione secondo le modalità stabilite dalle norme del Codice della Strada.

Su richiesta del Comando di Polizia Locale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei relitti dei veicoli a motore abbandonati dei quali non sia possibile individuare i proprietari.

Per il servizio di rimozione dei veicoli a motore abbandonati o di relitti di veicoli, nel numero di 15 veicoli all'anno nulla è dovuto dal Comando di Polizia Locale.

■ **Soccorso stradale gratuito per i veicoli della polizia locale all'interno della Provincia di Rimini**

Qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente dei veicoli in dotazione al Comando di polizia Locale qualora si trovino in avaria all'interno della Provincia di Rimini. La richiesta potrà essere effettuata dalla Centrale Radio o direttamente dal personale in servizio e l'esecuzione del servizio viene svolto a titolo gratuito.

■ **Rimozione gratuita di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine Pubblico o di Pubblica necessità** (nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e dal Comando di Polizia Locale).

■ **Rimozione/spostamento gratuito di veicoli parcheggiati che esponcano il contrassegno invalidi** (nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e dal Comando di Polizia Locale).

Articolo 4 - TARIFFE

Come previsto dal Decreto 4 settembre 1998 n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per iveicoli adibiti alla rimozione", **le voci per la rimozione dei veicoli**, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, **sono individuate come segue nell'art. 1:**

A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:

- a) diritto di chiamata
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)

B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

- a) diritto di chiamata
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito)

C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:

si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.

È data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.

Per le rimozioni in orario notturno o giornata festiva è previsto un aumento del 30% delle tariffe.

Le **Tariffe IVA esclusa**, da applicare per tutto il periodo della convenzione, dovranno essere quelle qui di seguito elencate, come previste nel Decreto 4 settembre 1998, n. 401 e aggiornate in base all'indice ISTAT:

ATTIVITÀ	TARIFFA IVA ESCLUSA
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. (ESCLUSO CICLOMOTORI) - diritto di chiamata Euro 20,00 - operazione carico/scarico Euro 30,00 - indennità km (8 chilometri) Euro 35,00 le tariffe per orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e festivo sono maggiorate del 30%	a) tariffa diurna Euro 85,00 b) tariffa festiva e notturna Euro 110,50 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 55,00 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e notturna Euro 71,50 e) custodia giornaliera euro 7.00
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. - diritto di chiamata Euro 25,00 - operazione carico/scarico Euro 51,00 - indennità km (8 chilometri) Euro 41,00 le tariffe per orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e festivo sono maggiorate del 30%	a) tariffa diurna Euro 117,00 b) tariffa festiva e notturna Euro 152,10 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 66,00 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e notturna Euro 85,80 e) custodia giornaliera Euro 8,50
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.	Tariffa della categoria precedente aumentata del 10% per ogni t. o frazione di t. superiore al valore di 3,5 t. e con ulteriore maggiorazione del 30% in caso di

le tariffe per orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e festivo sono maggiorate del 30%	rimozione effettuata in orario notturno o in orario festivo.
Rimozione ciclomotori - diritto di chiamata Euro 20,00 - operazione carico/scarico Euro 10,00 - indennità km Euro 20,00 le tariffe per orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) e festivo sono maggiorate del 30%	a) tariffa diurna Euro 50,00 b) tariffa festiva e notturna Euro 65,00 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 40,00 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e notturna Euro 52,00 e) custodia giornaliera Euro 4,00
Tariffa per rimozione dei veicoli a motore abbandonati o di relitti di veicoli	Fino a 15 veicoli ogni anno con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. nulla è dovuto. Euro 60 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. Euro 80 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Oltre alle tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime 12 (dodici) ore	
Nel caso in cui le operazioni di intervento siano effettuate con un unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito, sulle tariffe di cui sopra deve essere praticata una riduzione pari al 20% del prezzo.	
Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. C) del decreto 401/1998 previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione delle stesse della rispettiva categoria del veicolo.	
Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi o dal Comune.	
Per eventuali casi di spostamento dei veicoli al servizio di persone con disabilità nulla è dovuto.	
Per eventuali casi di soccorso prestato ai veicoli della Polizia Locale nella provincia di Rimini nulla è dovuto dal Comune al concessionario	

Articolo 5 - AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E PUBBLICITÀ

La tabella delle tariffe dovrà essere esposta al pubblico presso la depositaria.

Le tariffe sopraindicate, come previsto dall'art. 3 del D.M. 401/1998, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art. 397 co. 4 del D.P.R. N. 495/1992 come modificato dall'art. 224 del D.P.R. 610/1996, in misura non superiore alla variazione ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente

Il Concessionario provvede direttamente alla riscossione delle tariffe indicate nel presente capitolato, rilasciando il relativo documento commerciale (ex scontrino/fattura).

Il verbale di restituzione del veicolo consegnato all'interessato o a persona da lui delegata che provi il titolo alla restituzione deve indicare le generalità del ritirante e gli estremi di un documento d'identità valido esibito dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 215 comma 2 C.d.S., il Concessionario è legittimato a ritenere il veicolo finché non sia intervenuto il rimborso delle spese di rimozione.

Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta della Polizia Locale, senza alcun addebito di spesa. In questo caso nessun addebito di spesa potrà essere avanzato nei confronti dell'Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario.

Articolo 6 – PARCO MEZZI E DEPOSITERIA

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione:

a) almeno un veicolo, ovvero il numero di mezzi indicato nell'offerta tecnica, ad uso speciale adibito alla rimozione di veicoli:

- debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose, aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art.12 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (DPR 16 dicembre 1992, n.495)
- in grado di poter rimuovere veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a kg.3500 e con massa complessiva a pieno carico superiore a kg.3500
- idonei ad operare in strade che per le loro caratteristiche risultino di dimensioni ridotte o di limitato spazio di manovra;
- provvisti di apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi organi di movimento bloccati;
- provvisti di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
- dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione (telefono cellulare) al fine di garantire l'immediato collegamento con la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Locale.

b) una depositeria collocata all'interno del territorio del Comune di Cattolica o nei comuni limitrofi la quale dovrà :

- essere dotata delle misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dell'area di deposito;
- essere facilmente raggiungibile dall'utenza, essendo localizzata ad una distanza massima di Km. 10,00 dalla sede del Comando di Polizia Municipale in Piazza Roosevelt, 7 che dovrà essere misurata dalla mezzeria dell'ingresso principale della base operativa e l'ingresso del Comando, seguendo il percorso stradale più breve nel rispetto della segnaletica stradale;
- garantire la presenza di personale nei giorni feriali:

- nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre dalle ore 7:30 alle ore 21:00;

- nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 7:30 alle ore 24:00.

Nel restante orario dei giorni feriali e nei giorni festivi garantire la presenza con la reperibilità attivata con chiamata telefonica da parte dell'utente ad un numero dedicato, ovvero secondo le modalità indicate nella offerta tecnica.

- Il personale addetto al servizio depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini, negli orari di apertura, le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito e alle modalità per ottenere la restituzione.

Il Concessionario dovrà esporre gli orari di apertura al pubblico ed il numero di telefono di pronta reperibilità.

Il servizio di reperibilità è finalizzato allo svolgimento dell'attività "post-rimozione" che riguarda il servizio di accoglienza finalizzato alla restituzione del veicolo rimosso, ed alla richiesta di intervento del servizio rimozioni da parte del personale della centrale radio operativa della Polizia Locale che, come indicato all'art. 3 - Descrizione del servizio dovrà

essere garantito tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, sabato, domenica e festività comprese.

Articolo 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, si applicano a tale concessione. A tal fine il Concessionario assume i relativi obblighi.

Articolo 7 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2.

Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al Concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Articolo 8 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

L'impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare ad:

- espletare il servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
- eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
- effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
- **esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;**
- utilizzare per l'espletamento del servizio:
 - almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - almeno due unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- documentare, prima dell'avvio del servizio, la disponibilità dei mezzi e del personale di cui sopra, nonché comunicare con tempestività al Comando di Polizia Locale ogni variazione in ordine ai veicoli;
- attenersi, per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.

Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.

Il personale della Polizia Locale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Presso il Comando di Polizia Locale verranno annotate nel registro della centrale, mantenuto costantemente aggiornato, le rimozioni disposte ed effettuati.

Il Concessionario dovrà fornire, entro il giorno 10 del mese successivo, a mezzo comunicazione mail al Comandante Corpo Polizia Locale (poliziamunicipale@cattolica.net o verbali@cattolica.net) il resoconto dei veicoli rimossi, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio.

Articolo 9 – RAPPORTI TRA CONCESSIONARIA E PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L..

Il Concessionario si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante lo svolgimento del servizio e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

Il Concessionario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.

L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

L'impresa applica, altresì, il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

ART. 11 - GARANZIE

Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a carico del Concessionario, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, viene costituito ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

Articolo 12 – AGGIO ANNUALE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

L'aggio annuale per la concessione del servizio è stabilito sulla base dell'offerta economica in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara.

L'aggio viene corrisposto in una unica rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul Concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del Concessionario medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico finanziario proprio del Concessionario. Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza previste per lo svolgimento del servizio richiesto.

Il Comune e il Concessionario procedono alla revisione del Piano Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario.

Articolo 13 – SUBCONCESSIONE

È fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.

La subconcessione è consentita, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge in materia di subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune.

In caso di ricorso alla subconcessione senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subconcessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 14 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 15 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ

L'amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da qualunque spesa di risarcimento dei danni subiti dai veicoli nel corso delle operazioni di rimozione (carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo) e da ogni responsabilità relativa a tutti gli inconvenienti e danni che possono derivare a terzi (persone, animali, cose).

La ditta concessionaria, pertanto solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio, sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dei suoi aventi causa, sia di terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.

La ditta concessionaria del servizio dovrà stipulare appositamente:

- 1) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a €. 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a €. 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.; nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. 04/09/1998, N. 401;
- 2) Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli che copra tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente concessione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. Detta Polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati indipendentemente dalla loro entità minima (non è ammessa la franchigia).

Qualora ne venga ravvisata la necessità da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà consentire l'eventuale presenza a bordo dei propri veicoli, per l'intero tragitto, di operatori della Polizia Locale incaricati dello svolgimento degli adempimenti formali e del controllo della regolarità della procedura, assumendosi ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni per gli operatori eventualmente presenti a bordo.

Articolo 17 - PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente capitolato, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- Per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 15: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
- Per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti : € 100,00.
- Omessa o perdurante mancata esposizione delle tariffe nella despositeria: € 100,00 per il primo episodio ed € 300,00 per ogni episodio successivo.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di PEC indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 1.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

Articolo 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
- e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 500,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Articolo 19 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con PEC e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 20 – CONTROVERSIE

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della concessione, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione, sulla base di proposte elaborate dal Comune. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione alla autorità giudiziaria competente per territorio.

Articolo 21 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti:

- a) nelle spese per bolli relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
- b) nelle eventuali spese per diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
- c) nell'eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.

L'impresa affidataria versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Articolo 22 – NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle norme in materia, nessuna esclusa, in particolare:

- D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.;
- Codice della Strada;
- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.– Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 il Concessionario del servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati stessi esclusivamente al fine dello stesso espletamento del servizio.

Il Concessionario del servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente disciplinare con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.